



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 81 DEL 12/10/2021

OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS. MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato prolungato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31/12/2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2021, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante "disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10 del decreto-legge 22 aprile 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

Evidenziato che il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all'art.1, comma 14, che: «*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.*»;

Viste le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, del 28 maggio 2021, ed in particolare, il paragrafo concernente "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE";

Vista la propria precedente ordinanza n. 43, del 25 maggio 2020;

Evidenziata la necessità di adottare ulteriori misure al fine di facilitare il rispetto delle Linee Guida sia per gli operatori commercianti sia per i consumatori che accedono all'area mercatale, misure che rivestono carattere di eccezionalità ed urgenza, tendenti a garantire la sanità e salute pubblica;

Vista la planimetria con la rappresentazione del posizionamento dei posteggi mercatali, predisposta in esito ai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale;

Dato atto che in piazza della Repubblica non si crea una modifica sostanziale del posizionamento dei posteggi, che rimangono all'interno del consueto quadrante di riferimento o nelle immediate prossimità dello stesso;

Rilevata, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'organizzazione del mercato del martedì al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attesa dell'approvazione di una più articolata regolamentazione del funzionamento del mercato;

D'intesa con il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Commercio;

Considerato che si sono creati diversi posteggi vuoti del settore extra-alimentare per decadenza dei posteggi, mentre permane una notevole richiesta nel settore alimentare;

Visti:

- l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.L.gs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

- 1) Che il mercato settimanale del martedì si svolga, a far data dal 12 ottobre 2021, con l'osservanza di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza previste per il contenimento della pandemia da coronavirus dalla normativa a carattere statale e regionale, adottando le seguenti modificazioni alla tradizionale dislocazione dell'area mercatale:
 - Modifica dei posteggi riservati al settore alimentare con la riserva di **ulteriori n. 03 posteggi** individuati in **posteggio n. 112, posteggio n. 95, posteggio n. 81**, da extralimentare ad alimentare;
- 2) l'osservanza delle seguenti misure, prescrizioni e modalità operative a carico degli operatori del mercato, al fine di garantire condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (titolari, collaboratori, lavoratori, consumatori, personale addetto ai controlli):
 - l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le misure prescritte nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive nonché delle norme igienico sanitarie e di sicurezza;
 - i titolari dei posteggi sono tenuti a rendere inaccessibili al pubblico gli spazi liberi tra un banco e l'altro, così da evitare assembramenti in spazi estremamente ristretti;
 - sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro: ogni operatore è responsabile della verifica del rispetto della distanza di sicurezza;
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti;

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- fornitura obbligatoria di guanti “usa e getta” alla clientela nelle attività di acquisto di abbigliamento e alimenti e bevande o, in assenza, imposizione del divieto assoluto di toccare la merce.

AVVERTE

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa statale emanata in materia.

In caso di violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 4, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, con le modalità indicate nel Decreto Legge.

Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio d'impresa si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 giorni a 30 giorni.

La presente ordinanza ha validità dal 12 ottobre 2021 e fino all'approvazione del regolamento comunale sul funzionamento del mercato, con conseguente revoca della presente.

Contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

DEMANDA

Agli uffici competenti l'adozione di ogni atto gestionale necessario all'attuazione della presente ordinanza.

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale.

IL SINDACO
Pier Giuseppe GENOVESE
Firmato digitalmente